

**GLI ADEMPIMENTI**

**In caso di scarto  
del modello  
il contribuente  
ha cinque giorni  
per il reinvio**

**Pegorin e Ranocchi** — a pag. 3

# Rush finale per l'adesione. Possibile rettificare la scelta con una correttiva nei termini



**Il 2023 è fuori dal ravvedimento speciale in quanto i dati sono alla base della proposta**

## Adempimenti

Guida alle ultime verifiche  
Reinvio entro cinque giorni  
per i modelli scartati

**Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi**

Rush finale per l'adesione al concordato preventivo. Scade infatti oggi il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2023 che comprende sia il modello CPB per i soggetti Isa, sia il quadro LM integrato per i soggetti forfettari. È utile ricordare che l'accesso al concordato preventivo biennale consente anche di fruire della sanatoria speciale a pagamento redditi, Irap e (parzialmente) Iva per le annualità che vanno dal 2018 al 2022. Il termine per avvalersi del ravvedimento speciale scade però il 31 marzo anche se, in caso di attività di verifiche già avviate, potrebbe essere decisamente opportuno procedere velocemente. Resta fuori dal ravvedimento speciale il 2023, in quanto l'annualità è oggetto delle dichiarazioni il cui invio è in scadenza oggi; peraltro i dati 2023 costituiscono la base per la proposta concordataria, l'estensione della sanatoria anche allo scorso anno è ragionevole pensare sia stata scartata proprio per questi motivi. Il primo step attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per

poter accedere al concordato. Questo presuppone l'aver applicato gli Isa sul 2023 per cui tutti i soggetti esclusi sono fuori dal concordato. Per i forfettari che non applicano gli Isa, il blocco scatta se l'apertura della partita Iva è avvenuta nel 2023. Scavallata questa verifica occorre procedere con il controllo della sussistenza di possibili cause di blocco/esclusione. Si ricorda, tra le altre, lo stop al concordato per chi presenta debiti scaduti al 31 dicembre 2023 per tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate e contributivi superiori complessivamente a 5 mila euro e le condizioni tracciate dall'articolo 11 del Dlgs 13/2024 (per esempio talune operazioni straordinarie, la modifica della compagine sociale per i soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, la fruizione di regimi di esenzione dalla tassazione dei redditi particolarmente significativi). Le modalità applicative delle diverse cause di blocco e di esclusione sono articolate e complesse e sono state oggetto di svariati chiarimenti da parte delle Entrate contenuti nella circolare 18/E/2024 e nelle FAQ via via pubblicate sul sito dell'Agenzia. Le sorti del concordato preventivo biennale, dipendono anche da una corretta compilazione del modello Isa anche in relazione alla proposta concordataria e quindi avendo riferimento ai dati 2023. È bene quindi verificare di aver compilato tutto correttamente. Si va dalla verifica sul codice attività da scegliersi in base a quella prevalente (per la quale si sono verificati i maggiori ricavi nel corso del periodo d'imposta) che determina chiaramente la tipologia di Isa da

compilare, passando per un controllo sulle varie cause di esclusione che, come detto, inibiscono l'accesso al concordato. Fra gli errori più rilevanti una menzione va riposta sul quadro A sia in relazione al numero dei soci da indicare sia sulla percentuale da compilare. Particolare attenzione va posta altresì per il quadro C dei professionisti dove si devono indicare il numero degli incarichi e le percentuali sui compensi: anche tali elementi hanno una notevole influenza sul risultato Isa. In relazione ai quadri contabili delle imprese va attentamente verificata l'esatta indicazione del compenso amministratori soci e di tutti i campi "di cui" all'interno dei singoli righe del quadro F. Se è ormai pacifico che attraverso una correttiva nei termini è possibile eventualmente rettificare la scelta (in termini di adesione o meno) al concordato preventivo, la strada rimane sbarrata per le scelte postume che dovessero essere trasmesse con dichiarazioni integrative, così come in ipotesi di dichiarazione tardive presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (circolare 18/E/2024, paragrafo 2.3). Discorso diverso a nostro avviso va fatto in caso di invio tempestivo della dichiarazione che viene scartata dal sistema. Si considerano infatti



tempestivi i modelli presentati in via telematica entro i termini, ma scartati dal servizio telematico, a patto che siano ripresentati entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto dell'agenzia delle Entrate (circolare delle Entrate 195/1999). L'invio si considera comunque tempestivo, anche con reinoltro oltre la scadenza di legge; se il file viene poi correttamente accettato dal sistema informativo dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 5/E/2003). In questo caso, qualora il contribuente nei cinque giorni proceda al reinoltro del modello è da ritenere che l'adesione al concordato preventivo possa essere considerata pienamente valida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA